

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia e del servizio a chiamata relativo alla sanificazione anti COVID- 19 presso gli immobili della Regione Trentino-Alto Adige.

R.A. 043/21/PN - CIG 87764088FD

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina le attività richieste per il servizio di pulizia e del servizio a chiamata per la sanificazione anti Covid-19, presso le sedi della Regione Trentino-Alto Adige.

Gli immobili sono costituiti da aree di attività (uffici ed ambienti accessori, sale riunione, corridoi, servizi igienici, magazzini, locali tecnici, archivi).

Aree esterne (garage, posti auto, terrazze)

La tabella delle specifiche consistenze è riportata nel seguente paragrafo 6.1, a supporto dell'attività di valutazione, ma l'esatta consistenza delle aree di intervento ricomprese nella tabella devono essere oggetto di verifica da parte dell'Impresa concorrente, tramite la visione delle planimetrie allegate.

Resta quindi responsabilità dell'Impresa partecipante alla procedura di gara tenere conto e valutare tale specifica situazione ai fini della formulazione dell'offerta economica.

Sport e salute, durante il periodo di espletamento del contratto, si riserva la possibilità di modificare i siti oggetto di intervento per sopraggiunte esigenze dovute a cambi di sede (ad esempio per finita locazione, vendita immobile, ecc.). Il Fornitore, in questi casi, non potrà avanzare alcuna pretesa o chiedere maggiori compensi se detti cambi avvengono con edifici o siti di analoga cubatura e/o superficie.

I servizi devono essere espletati nei locali, con le modalità e con le frequenze indicate al successivo paragrafo 6.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è rappresentato dall'insieme dei servizi richiesti per la pulizia ordinaria e straordinaria, e la sanificazione a chiamata anti Covid-19 da effettuarsi presso le sedi della regione Trentino-Alto Adige, così come di seguito meglio descritto.

In particolare:

- a) servizi di pulizia ordinaria a canone mensile;
- b) servizi di pulizia straordinaria secondo specifiche esigenze di Sport e salute, attivabili su richiesta e remunerati extra canone;
- c) servizi di sanificazione anti COVID-19, attivabili su richiesta e remunerati extra canone.

Sono da erogare e inclusi nel canone per la pulizia ordinaria, come meglio specificato nelle pagine successive, le seguenti prestazioni:

- fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari per l'erogazione del servizio stesso;
- raccolta, dai punti di produzione, di tutti i rifiuti assimilabili agli urbani e differenziati prodotti da Sport e salute e conferimento negli specifici cassonetti o nei compattatori dell'Azienda Municipalizzata;
- fornitura di contenitori e sacchi per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani e contenitori e sacchi per la raccolta dei rifiuti differenziati;

- fornitura e posa in opera, laddove non presenti o non idonee, di apparecchiature di distribuzione di carta igienica, rotoli di carta/salviettine intercalate per mani e sapone;
- fornitura e rifornimento del materiale di consumo (carta igienica, rotoli di carta/salviettine intercalate per mani e sapone).

Il Fornitore deve inoltre provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dei rifiuti ed al loro trasporto nel luogo destinato alla raccolta dei rifiuti urbani.

La pulizia riguarda tutte le superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi), tutte le superfici verticali (finestre, vetrate, porte, ringhiere), gli spazi al chiuso e gli spazi all'aperto, gli arredi e le attrezzature come meglio specificato nelle pagine successive.

2. ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale Sport e salute S.p.A., in relazione a proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, nei limiti indicati al successivo comma, riducendo o incrementando l'importo complessivo dell'appalto in ragione del costo orario del servizio, del quale deve essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Occorrendo in corso di esecuzione del servizio un aumento o una diminuzione delle attività da svolgere, il Fornitore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi anche solo "Codice") da parte di Sport e salute, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

3. STIMA DEI COSTI PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, PROCEDURE EX ART. 26 D. LGS. 81/08 ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Procedure ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Al presente Capitolato è allegato il "Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08" (DUVRI) relativo alla gestione dei rischi da interferenze rilevati con l'espletamento di tale servizio.

Come indicato nel DUVRI, i costi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da lavorazioni interferenti sono pari a 0,00.

Verifica dell'idoneità tecnico professionale (fase di follow-up)

In seguito all'affidamento dell'appalto (fase di follow-up), il Servizio di Prevenzione e Protezione di Sport e salute convocherà via e-mail il Fornitore ai fini dell'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale e di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per tale verifica, anche in riferimento ai contenuti del DUVRI allegato al presente Capitolato.

Il Fornitore, in sede di verifica, deve inoltre fornire i nominativi, con relativi recapiti, di uno o più Preposti per i servizi oggetto del presente Capitolato.

Il Fornitore deve comunicare a Sport e salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale deve armonizzare il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il "Documento ex art. 26" (DUVRI) redatto da Sport e salute.

Nel caso di servizi che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dal Fornitore, più attività lavorative con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e D.M. 18/03/96 e successive modificazioni, verrà svolto da Sport e salute.

Aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI)

Il "Documento ex art. 26 D. Lgs.81/08" (DUVRI) potrà essere aggiornato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sport e salute nei seguenti casi:

- aggiornamento a seguito del rilevamento di rischi da interferenze diversi e/o aggiuntivi con individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi. Tale rilevamento può essere fatto dalle seguenti figure operative:
 - Responsabile del Servizio di Sport e salute;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione di Sport e salute;
 - Ditta/lavoratore autonomo Affidataria/o;
- aggiornamento del documento a seguito dell'aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto/opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;
- aggiornamento del documento a seguito di valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- aggiornamento del documento a seguito di evoluzioni normative e/o di adozione di istruzioni operative/procedure aziendali di Sport e salute per la sicurezza.

A seguito dell'aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) si procederà eventualmente ad una nuova sottoscrizione e condivisione dello stesso anche tramite convocazione di specifica riunione di cooperazione e coordinamento a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Controllo operativo

Per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate, il Servizio di Prevenzione e Protezione di Sport e salute, i Preposti di Sport e salute e i Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, effettueranno anche su segnalazione di altre Funzioni interessate delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte del Fornitore (Ditta/Lavoratore autonomo).

Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Periodicamente, almeno ogni sei mesi, il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute effettua la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale da parte del Fornitore con l'acquisizione della documentazione aggiornata.

4. PRODOTTI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

I prodotti chimici che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi di pulizia devono essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi devono essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Sport e salute potrà richiedere la sostituzione dei prodotti igienizzanti che abbiano arrecato danni alle superfici e/o creato problemi di esalazioni nei locali, salvo il diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati dal Fornitore.

Il Fornitore, nell'espletamento del servizio di pulizia, si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.42 del 19 febbraio 2021: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti." e dall'art. 28 dello Schema di contratto, ai quali si rimanda per i dettagli.

Come previsto dall'Allegato 2 all'art.1, commi 2.b.2 del sopra citato decreto, l'aggiudicatario deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati "superconcentrati", prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e il relativo possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo.

Tutti i prodotti chimici che si intenderà impiegare devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E. relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità". Prima di iniziare l'esecuzione del contratto deve essere fornita a Sport e salute, per ognuno dei sopracitati prodotti che si intenderà impiegare, la prescritta "scheda di sicurezza" a norma di legge.

I prodotti chimici di risulta dall'effettuazione delle varie attività devono essere smaltiti direttamente dal Fornitore in funzione della potenzialità inquinante ed in conformità delle leggi vigenti in materia. L'eventuale costo di smaltimento è a totale carico del Fornitore.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosive in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti. Il Fornitore non potrà utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante. È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica di Sport e salute).

Il Fornitore deve tenere nell'edificio oggetto del servizio una scorta di prodotti igienico-sanitari pronta all'uso per i casi di emergenza.

Sport e salute si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dal Fornitore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato dal Fornitore in sede di gara.

5. ATTREZZATURE E MACCHINARI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Il Fornitore, nell'espletamento del servizio, deve impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità, il cui costo deve intendersi ricompreso nel valore dell'appalto. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche

tecniche dovranno essere quelle stabilite dall'Allegato 2, paragrafo B, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.*" cui si rimanda per i dettagli.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza nonché le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio devono essere conformi alla normativa vigente. Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni delle attrezzature e dei prodotti.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per il servizio di pulizia devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere tecnicamente efficienti e devono essere mantenute sempre pulite ed in perfetto stato di efficienza e sicurezza;
- essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni;
- essere dotate, per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), di adeguato filtraggio, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 ed essere soggette a periodica di sostituzione dei filtri.
- essere dotate di targhette o adesivi indicanti il nominativo od il contrassegno del Fornitore.

Eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, rispetto a quanto contrattualmente definito, devono essere sempre preventivamente approvate da Sport e salute.

Il costo del carburante e dei lubrificanti necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature e dei macchinari è a totale carico del Fornitore.

A carico di Sport e salute rimane la sola spesa per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua.

6. DISPOSIZIONI SPECIALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1. Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio deve assicurare, presso gli spazi, le aree, i locali e le superfici interessate, un livello di alto standard qualitativo, negli orari concordati con il responsabile di esecuzione del contratto (DEC) e come stabilito dalla seguente tabella:

CITTA'	UBICAZIONE	tipo locale	mq locale	FREQUENZE	RESA mq/h	GG/FREQUENZE	ORE	COSTO ORARIO TAB FISE	IMP.PER TPO, LOCALE		
BOLZANO	Piazza Mazzini,49	INGRESSO	14,79	GIORNALIERA	200	104	7,7	€ 16,12	€ 123,98		
		BALCONE	3,1	SETTIMANALE	200	52	0,8	€ 16,12	€ 12,99		
		CIRC_SEC	6,39	GIORNALIERA	200	104	3,3	€ 16,12	€ 53,56		
		LOC_FOTOC	5,61	GIORNALIERA	200	104	2,9	€ 16,12	€ 47,03		
		UFF_TRAD	73,73	GIORNALIERA	200	104	38,3	€ 16,12	€ 618,03		
		SALA_RIUN	39,37	GIORNALIERA	200	104	20,5	€ 16,12	€ 330,02		
		WC	5,03	GIORNALIERA	200	104	2,6	€ 16,12	€ 42,16		
		vetrate	18,50	MENSILE	90	12	2,5	€ 17,77	€ 43,84		
	Piazza Verdi,14	ARCH_ATTIV	122,73	GIORNALIERA	200	104	63,8	€ 16,12	€ 1.028,77		
		ASCENSORE	31,2	MENSILE	200	12	1,9	€ 16,12	€ 30,18		
		ATRIO	112,69	GIORNALIERA	200	104	58,6	€ 16,12	€ 944,61		
		BALCONE	68,55	SETTIMANALE	200	52	17,8	€ 16,12	€ 287,31		
		CIRC_PRIMA	164,86	GIORNALIERA	200	104	85,7	€ 16,12	€ 1.381,92		
		CIRC_SEC	17,42	GIORNALIERA	200	104	9,1	€ 16,12	€ 146,02		
		SALA_RIUN	83,37	GIORNALIERA	200	104	43,4	€ 16,12	€ 698,84		
		SCALA	66,94	GIORNALIERA	200	104	34,8	€ 16,12	€ 561,12		
		UFF_TRAD	548,96	GIORNALIERA	200	104	285,5	€ 16,12	€ 4.601,60		
		WC	55,89	GIORNALIERA	200	104	29,1	€ 16,12	€ 468,49		
	vetrate	159,08	MENSILE	90	12	21,2	€ 17,77	€ 376,90			
			TOT.MQ P.Mazzini	148,02							
			TOT.MQ P.Verdi	1.272,61	ORE 729,4					€ 11.797,38	
	TRENTO	via della Malpensada 84	ARCH_ATTIV	11,06	GIORNALIERA	200	208	11,5	€ 16,12	€ 185,42	
SCALE			30	SETTIMANALE	200	52	7,8	€ 16,12	€ 125,74		
CIRC_PRIMA			401,72	GIORNALIERA	200	208	417,8	€ 16,12	€ 6.734,76		
LOC_BREAK			8,69	GIORNALIERA	200	208	9,0	€ 16,12	€ 145,69		
SALA_RIUN			230,76	2 V SETTIMANA	200	104	120,0	€ 16,12	€ 1.934,32		
UFF_TECN			23,65	GIORNALIERA	200	208	24,6	€ 16,12	€ 396,49		
UFF_TRAD			611,01	GIORNALIERA	200	208	635,5	€ 16,12	€ 10.243,46		
WC			39,37	GIORNALIERA	200	208	40,9	€ 16,12	€ 660,03		
vetrate			169,53	MENSILE	90	12	22,6	€ 17,77	€ 401,68		
			TOT MQ	1.356,26	ORE 1289,7					€ 20.827,58	
				TOT MQ	2776,89	TOT ORE 2019,1					€ 32.624,95
				CALCOLO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO PULIZIA (IMPORTO ANNUO):							
				A) Importo annuo Manodopera		€ 32.624,95					
				B) Costo annuo Materiale di consumo e ammortamento macchine (9,00%)		€ 2.936,25					
				TOTALE (A+B)		€ 35.561,20					
				C) Utile d'Impresa (10%)		€ 3.556,12					
				D) Spese Generali (6%)		€ 2.133,67					
				Importo totale annuo		€ 41.250,99					
				CALCOLO TOTALE DELL'IMPORTO TRIENNALE							
				Importo soggetto a ribasso d'asta:		€ 123.752,98					
				Importo max prestazioni a richiesta		€ 40.000,00					
				Totale costo dei Servizi (IVA esclusa)		€ 163.752,98					

6.2. Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio di pulizia e smaltimento dovrà essere effettuato presso:

- Uffici
- disimpegni uffici
- servizi igienici

- Sale riunioni uffici
- Saloni uffici
- magazzini uffici
- archivi uffici
- Androni e scale accesso uffici
- ascensore accesso uffici
- vetrate interne box uffici
- vetrate facciata uffici
- canalizzazioni immissione aria primaria uffici
- balconi
- terrazze
- aree esterne
- posti auto, parcheggi
- garage

6.3. *Elenco attività servizi di pulizia e relative frequenze*

UFFICI E AMBIENTI ACCESSORI

Interventi giornalieri

- svuotamento dei cestini;
- scopatura a secco dei pavimenti e delle scale;
- spolveratura ad umido delle scrivanie, dei piani di lavoro, di tutti i mobili, arredi, oggetti e macchine d'ufficio, nonché degli apparecchi telefonici, dei quadri, delle mensole, dei lumi da tavolo e dei davanzali;
- spolveratura delle ringhiere delle scale.

Interventi settimanali (*oltre alle operazioni previste nelle cadenze giornaliere*)

- spolveratura ad umido e/o con idonei prodotti di tutte le piante da arredamento;
- lavaggio con detergenti dei pavimenti degli uffici, dei disimpegni, delle sale riunioni e delle scale.

Interventi mensili (*oltre alle operazioni previste nelle cadenze giornaliere/settimanali*)

- scopatura e lavaggio dei pavimenti dei depositi/archivi/ascensori;
- lavaggio vetri delle portinerie e di quelli dei box interni;
- lavaggio vetri finestre;
- deragnatura;
- eliminazione di impronte da porte a vetri, vetri divisori, bacheche, ecc.

Interventi semestrali (*oltre alle operazioni previste nelle cadenze giornaliere/settimanali/mensili*)

- pulizia delle porte e delle pareti divisorie;
- aspirazione e smacchiatura tappezzerie, poltrone, mobili imbottiti, tessili.
- spolveratura dei punti fissi di illuminazione.
- lucidatura con l'uso di idonei macchinari dei pavimenti (parquet, linoleum, marmo ecc.);
- lavaggio di tutti i vetri e di tutti gli infissi, interni ed esterni;
- spolveratura e lavaggio delle tende;
- spolveratura dei controsoffitti (compresi corpi illuminanti e bocchettoni impianti di riscaldamento e/o condizionamento);
- pulizia di eventuali intercapedini;
- pulizia ceratura e lucidatura con l'uso di idonei macchinari dei pavimenti (parquet, gomma, linoleum, marmo ecc.);
- Lavaggio delle porte e pareti divisorie tra uffici.

SERVIZI IGIENICI

Interventi giornalieri

- svuotamento dei cestini con sostituzione dei sacchetti in nylon;
- spolveratura degli arredi;
- pulizia e disinfezione delle porte, dei pavimenti e dei servizi igienici;
- lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari;
- rifornimento nei servizi igienici di carta igienica, carta asciugamani e sapone lavamani;
- spolveratura e sistemazione degli arredi dopo il loro utilizzo;
- lavaggio a fondo di tutti i pavimenti.

Interventi mensili

- lavaggio dei vetri e degli infissi (ove esistenti);
- pulizia e lavaggio dei rivestimenti e porte di tutti gli ambienti;
- disincrostazione degli apparecchi igienico - sanitari;
- lavaggio degli arredi con appositi prodotti detergenti.

Interventi semestrali

- spolveratura dei punti fissi di illuminazione;
- deragnatura;
- spolveratura dei controsoffitti (compresi corpi illuminanti e bocchettoni impianti di riscaldamento e/o condizionamento).

Oltre alla normale pulizia e nei limiti del monte ore, dovranno essere effettuati ripassi secondo quanto indicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto per esigenze connesse all'attività degli uffici.

Gli arredi e le attrezzature dopo la pulizia devono essere riposizionati/e come trovati/e o nei luoghi indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

6.4. Monte ore minimo richiesto

Il monte ore minimo complessivo necessario per le attività di pulizia ordinaria (giornaliera e periodica) è di **2.019,1** ore (migliorabile in sede di gara).

Il mancato raggiungimento del monte ore complessivo indicato in sede di offerta sarà oggetto di penali contrattuali.

6.5. Prestazioni straordinarie e sanificazione anti COVID-19

Per esigenze correlate allo svolgimento dell'attività lavorativa, Sport e salute potrà richiedere l'esecuzione di eventuali prestazioni straordinarie a chiamata, compensate extra canone, fino ad un importo massimo di **€ 40.000,00+IVA**.

All'interno del medesimo importo massimo di spesa saranno contabilizzate le prestazioni relative alla sanificazione anti COVID-19.

Le prestazioni straordinarie potranno riguardare anche aree differenti da quelle oggetto del presente contratto.

Le richieste saranno comunicate, in forma scritta, al Fornitore con preavviso di almeno 24 ore, ad eccezione della richiesta di interventi straordinari necessari per fronteggiare eventuali emergenze.

Al termine dell'esecuzione degli interventi a chiamata, il Responsabile del Fornitore deve sottoporre alla firma del Direttore dell'esecuzione del contratto un attestato di regolare esecuzione del servizio, indicante il numero delle ore di lavoro svolto.

Le suddette prestazioni a richiesta verranno contabilizzate utilizzando **la tabella FISE Trentino-Alto Adige**, riferita alla particolare natura delle prestazioni richieste ed aggiornata alla data corrente dell'ordine e saranno oggetto di specifico ordinativo. Dette tariffe saranno **maggiorate del 10%** per le spese generali riferite all'esecuzione del contratto e l'utile d'Impresa.

Qualora lo svolgimento di specifiche prestazioni richiedesse l'utilizzo di attrezzature speciali (ad esempio per la pulizia delle superfici vetrose esterne all'edificio) non offerte e descritte nell'offerta tecnica, il Fornitore deve emettere il relativo preventivo di spesa tenendo conto del costo dei noli previsti dai listini editi da DEI aggiornati all'ultima versione disponibile, al netto del ribasso offerto in gara. Qualora la voce di costo non fosse presente sui prezziari DEI, si farà riferimento al Prezzario delle Opere edili edito dalla Camera di Commercio di Roma sul quale verrà applicata la medesima percentuale di sconto offerta in gara.

7. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

7.1. Riservatezza

Il personale del Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

7.2. Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito dal Fornitore mediante proprio personale dipendente, con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge, in numero da indicare in sede di offerta, secondo le disposizioni dettate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Prima dell'inizio dell'appalto, il Fornitore deve fornire a Sport e salute l'elenco dei dipendenti addetti al servizio appaltato (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni), con le relative generalità, qualifica e livello professionale, il numero di iscrizione sul libro matricola ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto, numero posizione assicurativa INPS ed INAIL; tale elenco, con la relativa documentazione, deve essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro 10 giorni da ciascuna variazione, entro il 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

Il Fornitore deve provvedere a che il personale adibito sia sottoposto agli accertamenti medici ed alle vaccinazioni di legge secondo la normativa di legge e, a richiesta, deve esibire a Sport e salute il giudizio di idoneità lavorativa.

Il Fornitore deve esibire ad ogni richiesta di Sport e salute il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Il personale impiegato nel servizio deve firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che il Fornitore deve mettere a disposizione di Sport e salute sin dall'attivazione del servizio medesimo.

Il personale addetto al servizio deve essere dotato di vestiario uniforme, decoroso ed idoneo all'attività da svolgere, munito di tesserino aziendale di riconoscimento.

Nell'esecuzione del servizio il personale del Fornitore deve usare diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, nonché degli arredi, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato ai beni di Sport e salute o di terzi ascrivibile ad incuria o disattenzione del suo personale, è responsabile il Fornitore di fronte a Sport e salute, la quale è autorizzata a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva, che deve essere reintegrata secondo le modalità indicate nello Schema di contratto.

In caso di assenza del personale per ferie o malattia, il Fornitore deve adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio (per es.: sostituzione delle risorse assenti con altri dipendenti disponibili, assunzione di nuove risorse, ecc.).

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro deve essere comunicato a Sport e salute entro 5 giorni.

Su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, Sport e salute si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito, e il Fornitore si impegna a provvedere alla sostituzione senza alcun indugio.

Nell'esecuzione del servizio il personale addetto deve prestare la massima attenzione al fine di evitare di mettere in disordine carte, documenti e quanto altro eventualmente rinvenuto sulle scrivanie e sui tavoli. Il personale deve altresì esimersi dall'aprire armadi e cassetti e dal consentire l'accesso a persone estranee al servizio.

Ai sensi dell'Allegato 2, paragrafo B, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.*" il Fornitore deve inoltre garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, disinfettanti, di quelli ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi temporanei;
- Conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
- Elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace ed ambientalmente sostenibile, in funzione delle specificità dei luoghi, degli oggetti e dei materiali da trattare, avendo riguardo al profilo di rischio clinico delle aree da trattare;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, deve presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte (minimo 32), i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica e risultati conseguiti. Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale, nonché per il personale

neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi del servizio affidato.

8. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto di Sport e salute. Egli avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici di Sport e salute, che tutti gli atti amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di Sport e salute stessa.

In particolare, il Fornitore avrà l'obbligo di presentare, all'avvio del servizio, un Piano dettagliato degli interventi, concordato in anticipo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, che comprenderà un'organizzazione specifica del servizio. Il Piano dettagliato degli interventi deve riportare il dettaglio delle attività da erogare con le rispettive frequenze degli interventi sia continuativi che periodici (intese come indicazione specifica dei giorni e orari in cui si prevede l'esecuzione delle singole attività), l'elenco del personale individuato dedicato a tali attività con l'indicazione del numero di ore previsto, la tipologia di macchinari che si intende utilizzare, l'elenco dei prodotti da utilizzare per la pulizia, ecc.

Sarà compito del Direttore dell'esecuzione del contratto comunicare le informazioni necessarie al Fornitore per svolgere i servizi con il minor disagio possibile per i dipendenti. Tali informazioni, insieme al dettaglio delle frequenze, saranno inserite nel verbale di presa in carico degli immobili/aree, ovvero nel Piano dettagliato degli interventi.

L'Aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il corrispondente di riferimento del Direttore dell'esecuzione del contratto di Sport e salute.

La funzione principale del referente del servizio è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti previsti dal presente Capitolato. Il referente del servizio ha inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente al Direttore dell'esecuzione del contratto in ordine ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia.

Il Fornitore, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto possa compromettere il buon andamento del servizio, deve redigere apposita relazione per informare tempestivamente Sport e salute.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, al Fornitore stesso stessa sarà imputata imputato ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

9. SERVIZI COMPLEMENTARI

9.1. *Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilabili agli urbani e della raccolta differenziata*

Il presente servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilabili agli urbani e della raccolta differenziata ha come oggetto la raccolta e il conferimento dei rifiuti prodotti da Sport e salute negli specifici cassonetti e/o nei compattatori dell'Azienda Municipalizzata da eseguirsi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e al presente Capitolato.

All'interno dei siti oggetto di intervento sono prodotte le tipologie di rifiuto di seguito elencate:

- Carta, cartone
- Plastica, pellicole, buste, sacchetti di plastica
- Metallo lattine, involucri in alluminio;
- Umido: piccoli quantitativi residuali di colazioni, snack;
- Vetr;
- Indifferenziato.

All'interno del costo dell'appalto il Fornitore deve considerare anche la fornitura, la manutenzione e la sostituzione in caso di rottura o mal funzionamento durante l'esecuzione del servizio, di contenitori di raccolta differenziata in numerosità adeguata alle dimensioni e dislocazioni nei piani degli uffici oggetto dell'appalto e in base al numero di dipendenti.

I contenitori forniti rimarranno di proprietà di Sport e salute.

E' a carico del Fornitore altresì:

- la fornitura per tutta la durata dell'appalto di sacchetti neri per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani da posizionare all'interno dei cestini presenti in ogni ufficio/locale e di sacchetti per i contenitori di raccolta differenziata per tutti i contenitori presenti negli uffici;
- la fornitura e distribuzione capillare dei contenitori per la raccolta di assorbenti igienici femminili di plastica con apertura a pedale e coperchio a "bocca di lupo", di capacità circa 17 lt, la manutenzione, la sostituzione in caso di rottura o mal funzionamento durante l'esecuzione del servizio, lo smaltimento della busta interna di raccolta degli assorbenti e la disinfezione del contenitore. Tali rifiuti devono essere raccolti da parte degli addetti, previa verifica giornaliera, quando il livello di riempimento sarà pari al 70% circa.

I rifiuti conferiti all'interno dei cestini devono essere vuotati all'interno dei portasacchi del carrello attrezzato, da parte degli addetti alle pulizie giornalmente, ovvero durante le operazioni di pulizia continuativa degli ambienti.

Sarà compito di ciascun addetto alla raccolta e svuotatura dei cestini differenziare se possibile eventuali rifiuti presenti erroneamente all'interno dei cestini stessi (es. bottiglie d'acqua, carta) e conferirli all'interno dei contenitori, collocati presso appositi luoghi di produzione/punti di raccolta individuati presenti in ogni piano. I rifiuti differenziati presenti nei contenitori devono essere raccolti da parte degli addetti, previa verifica giornaliera, quando il livello di riempimento sarà pari al 70% circa, eccetto l'umido che sarà raccolto giornalmente.

Il Fornitore deve utilizzare attrezzature proprie (carrelli, etc) adeguate alla movimentazione dei rifiuti per le diverse tipologie, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La pulizia e la manutenzione delle attrezzature è a carico dell'impresa stessa. La fornitura di tale materiale è a carico del Fornitore stesso.

Tutti i contenitori devono essere puliti e disinfettati con cadenza mensile mediante l'utilizzo di prodotti e mezzi specifici.

Il costo di questo servizio è incluso nel valore dell'appalto.

9.2. Servizio di fornitura di materiale igienico con relativi dispenser

È a carico del Fornitore la fornitura:

- dei porta rotoli (carta igienica e carta asciugamani), porta-sapone, distributore per copriwater, deodoratori dei servizi igienici fermo restando, se necessario, il ripristino a regola d'arte anche dal punto di vista estetico delle pareti interessate dalle opere di sostituzione;
- dei relativi materiali di consumo (carta igienica, sapone, rotoli per asciugamani/salviettine intercalate, copriwater, profumi per gli appositi diffusori temporizzati).

Si precisa che la carta igienica e la carta asciugamani devono essere depositati in luoghi sicuri al fine di evitare possibili incendi.

Non è consentita la sostituzione, a qualsiasi titolo, dei contenitori dei prodotti igienico - sanitari già installati, senza previa autorizzazione.

Al momento di prendere in consegna gli immobili, il Fornitore dovrà effettuare un sopralluogo di tutti i servizi igienici per provvedere alla fornitura dei dispenser mancanti e/o rotti. Tale fornitura deve essere effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto, secondo le specifiche tecniche da concordare con Sport e salute; i costi previsti per l'installazione sono compresi nel valore dell'appalto.

Nel corso dell'appalto, è a carico del Fornitore la manutenzione dei dispenser. I dispenser devono essere riforniti giornalmente.

Le attrezzature ed i prodotti di consumo da distribuire devono rispondere ai seguenti requisiti:

- i prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani e/o salviette intercalate monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta;
- il rotolo di carta igienica deve avere almeno un numero di veli pari a due, di alta resistenza e assorbenza. La lunghezza di ciascun rotolo deve essere di dimensioni standard e, a seconda della richiesta di Sport e salute all'avvio del servizio, può essere fornito mini o maxi;
- il rotolo di carta per le asciugamani e/o le salviette intercalate monouso devono avere almeno un numero di veli pari a due, di alta resistenza e assorbenza. Le salviette, se richieste da Sport e salute, devono essere estratte singolarmente;
- il detergente per le mani liquido o in schiuma deve avere un buon potere detergente ed inoltre deve essere innocuo per contatto pelle ed inalazione. Deve avere un PH neutro, privo di profumo e colorante. Il prodotto deve

essere conforme alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza e deve essere corredato di schede tecniche e di sicurezza;

- Il dispenser di carta igienica, di materiale plastico lavabile, deve avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete, consentire il taglio della carta con semplice trazione ed essere facilmente sanificabile. Per quanto riguarda le dimensioni, a seconda della richiesta del rotolo da parte di Sport e salute mini o maxi, deve essere può essere fornito mini o maxi;
- il distributore di carta asciugamani deve essere realizzato in materiale ABS antiurto, posizionabile a parete in orizzontale, facilmente sanificabile, possibilmente con lama taglio carta in alluminio per uno strappo preciso. Il dispenser di salviettine intercalate monouso deve essere di materiale plastico lavabile, avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete, consentire l'erogazione di una salvietta per volta e essere facilmente sanificabile;
- il dispenser di sapone liquido o schiuma deve essere di dimensioni standard, di materiale plastico lavabile, deve avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete con erogazione a pulsante, essere facilmente sanificabile e consentire, in ogni erogazione, una quantità di detergente sufficiente a garantire un efficace lavaggio;

Il costo di questo servizio di fornitura e di rifornimento è incluso nel valore dell'appalto.

10. AREE RISERVATE AGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO E LOCALI PER LA CUSTODIA E DEPOSITO ATTREZZATURE E STOCCAGGIO PRODOTTI DI PULIZIA

Sport e salute metterà a disposizione del Fornitore alcuni spazi, ad uso spogliatoio ed alcuni locali ad uso magazzino per la custodia e deposito di alcune attrezzature e dei prodotti. Tali locali, utilizzati esclusivamente dal personale dipendente del Fornitore, devono essere tenuti costantemente puliti.

Detti locali saranno dotati d'impianto elettrico e idrico, carico e scarico, i cui consumi di utenza restano a carico di Sport e salute.

Sport e salute si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nel luogo di deposito attrezzature e materiali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza dell'incaricato del Fornitore. Il Fornitore è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà di Sport e salute.

I prodotti di pulizia e le attrezzature (scope, panni, stracci etc.) utilizzati dal Fornitore devono essere conservati all'interno di armadi o locali e, possibilmente, tenuti costantemente chiusi a chiave.

La disponibilità di detti armadi e locali è concordata all'avvio del servizio con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Una copia delle chiavi deve essere conservata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, un'altra copia deve essere conservata dal Responsabile del servizio. L'eventuale smarrimento deve essere da questi comunicato tempestivamente al

Direttore dell'esecuzione del contratto, affinché siano adottate le misure atte ad evitare ogni situazione di pericolo.

I prodotti devono essere conservati nelle confezioni di origine, munite delle relative etichette. Le confezioni o i contenitori di prodotti devono presentare tappo a vite o chiusura di sicurezza; non sono ammessi contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per avvitamento dopo l'impiego.

Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Sport e salute si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare a cose di proprietà del Fornitore o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.

11. CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA'

Le imprese concorrenti devono presentare all'interno della relazione tecnica una proposta progettuale che, inoltre, illustri:

- le procedure di verifica dei livelli di servizio;
- le modalità di attivazione di possibili azioni preventive;
- le modalità di attivazione di possibili azioni correttive.

Tale proposta deve essere finalizzata ad illustrare le metodologie, gli strumenti, le attrezzature per la progettazione - predefinizione per la verifica dei livelli di servizio e in particolare deve definire:

- gli strumenti di controllo;
- i criteri di misurazione/valutazione del servizio;
- la costruzione e la definizione degli indicatori;
- gli strumenti atti alla misurazione dei risultati.

Gli elementi sopra citati, i quali devono essere adeguatamente descritti nella relazione tecnica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto concluso con Sport e salute.

Il controllo delle attività svolte dal Fornitore sarà effettuato da Sport e salute attraverso il monitoraggio del livello di qualità del servizio reso sulla base degli indicatori contenuti nella relazione tecnica. Sport e salute potrà in ogni caso effettuare controlli a vista.

Si precisa che la definizione dei parametri/soglie/indicatori proposti in sede di gara e la loro eventuale taratura, progettata congiuntamente tra il Fornitore e Sport e salute in sede di avvio dell'appalto, sarà accettata dalla stessa Sport e salute dopo un periodo sperimentale della durata di non più di tre mesi, durante il quale saranno valutati i parametri previsti e le circostanze generali e particolari che ne impongano una loro modifica e/o ritaratura.

Al termine del periodo sperimentale saranno definiti i parametri/soglie/indicatori al fine di procedere alle verifiche in contraddittorio degli standard qualitativi attesi. Una volta "tarati", i parametri/soglie/indicatori resteranno fissi ed invariabili per tutta la

durata del contratto. Potranno essere modificati solo in caso di forte discordanza tra i risultati evidenziati dall'azione di monitoraggio e quella rilevata attraverso indagini qualitative realizzate nel corso del contratto.

Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con il Fornitore con cadenza almeno mensile. Sport e salute si riserva la facoltà di far eseguire, in presenza del Responsabile dell'impresa (del Servizio o operativo), accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sulle attrezzature, sui risultati delle operazioni di pulizia e sui prodotti impiegati per le operazioni stesse.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi definiti (attività incomplete od imperfette), Sport e salute potrà richiedere al Fornitore gli interventi di ripristino entro le 4 ore, se prestazioni continuative, entro 48 ore, se prestazioni periodiche, dalla contestazione) a mezzo ripetizione gratuita.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità inserite nella Schema di Contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle attività previste ovvero nel caso in cui le stesse siano eseguite con modalità e tempi difforni rispetto a quelle concordate.

Sarà facoltà di Sport e salute prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificarne la corrispondenza alla qualità offerta in gara, l'atossicità e la rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché accertare in ogni tempo l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità del Fornitore per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime.

Tutti i controlli saranno verbalizzati e i risultati ritenuti negativi, saranno inviati come contestazione formale al Fornitore.

12. OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste dal contratto.

Deve essere assicurata una costante reperibilità del referente del servizio del Fornitore dalle ore 6:00 alle ore 24:00 di ogni giorno di durata dell'appalto (festivi compresi), fornendo Sport e salute, anteriormente all'inizio del servizio, un contatto telefonico da utilizzare all'occorrenza. A fronte di eventi imprevedibili ed urgenti il Fornitore deve intervenire entro 24 ore dalla chiamata.

Inoltre, il Fornitore deve comunicare un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

Il Fornitore sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto a Sport e salute che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni

imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Sport e salute si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti ed eventuali soci lavoratori.

13. VIOLAZIONI DI NORME ANTINFORTUNISTICHE.

Il SPP, i Preposti e i Responsabili del Servizio di Sport e salute, per quanto di propria competenza, effettuano delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte del Fornitore per il rilevamento di eventuali violazioni.

Le violazioni alle prescrizioni date dalle norme antinfortunistiche relative ai luoghi di lavoro degli Edifici/Impianti, e richiamate negli articoli precedenti comporteranno, a seconda della gravità richiami scritti, applicazione di penali o sospensione dei lavori.

Violazioni che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

Sono considerate violazione che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività, le seguenti inadempienze:

- Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di categoria I o II;
- Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento per un numero massimo di n. 3 lavoratori presenti sul Libro unico del lavoro e censiti prima dell'inizio dell'appalto;
- Mancato rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro di Sport e salute;
- Utilizzo del contenuto delle cassette di primo soccorso di proprietà Sport e salute senza preavviso agli addetti alle emergenze e/o ai Preposti Sport e salute;
- Lasciare materiali di lavoro incustoditi in luoghi frequentati da personale Sport e salute, atleti o persone esterne, purché non si determinino rischi aggiuntivi;

Violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

In riferimento alla natura delle attività oggetto del presente Capitolato, anche a quanto previsto nell'Allegato I al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sono considerate violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività le seguenti violazioni:

- Inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Sport e salute SpA accessibile sul sito istituzionale all'indirizzo <http://coniservizi.coni.it/coni-servizi/il-codice-etico-di-coni-servizi.html>;

- Svolgimento di nuove attività senza preventiva comunicazione in particolare per quanto riguarda le attività che possono produrre rischi da interferenza verso altre lavorazioni, lavoratori e terzi in genere;
- Presenza di lavoratori non presenti sul Libro unico del lavoro e non censiti nella fase di inizio dell'appalto;
- Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte di più di n. 3 lavoratori presenti sul Libro unico del lavoro e censiti nella fase di inizio dell'appalto;
- Mancato rispetto del divieto di fumo successivo al terzo richiamo;
- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano per la gestione delle emergenze;
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile;
- Mancata formazione ed addestramento per le attività oggetto dell'appalto;
- Prelevamento/spostamento delle attrezzature di emergenza e/o di sicurezza senza preventiva comunicazione al Preposto e/o agli addetti alle emergenze Sport e salute.

14. PENALI

Nel caso di inosservanze di quanto definito nella documentazione di gara e delle norme in generale e per ciascuna carenza rilevata, Sport e salute si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- a) non conformità rilevate, a mezzo delle apposite schede/sistema di rilevazione nell'ambito dei controlli a verifica congiunta circa lo stato di pulizia degli ambienti interni, penale pari all'1% del valore della fattura mensile per ogni contestazione;
- b) chiamate a ripristino per le prestazioni non conformi, qualora determinino, per frequenza e modalità, intralcio e danno alla normale attività della struttura, ovvero non sanate nei tempi e modi richiesti, penalità pari all'1% del valore della fattura mensile;
- c) pulizie continuative non effettuate secondo le frequenze e modalità, penale pari all'1% del valore della fattura mensile;
- d) pulizie periodiche non effettuate secondo le frequenze e modalità, penale pari all'1% del valore della fattura mensile;
- e) pulizie a chiamata, ritardi ad intervenire a qualunque titolo, penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- f) non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza, penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- g) mancato invio entro i termini temporali prescritti dell'elenco del personale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- h) mancata comunicazione entro il termine fissato nel Capitolato tecnico di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del personale, penale pari a € 300,00 (trecento/00) ciascuno;

- i) violazioni delle norme antinfortunistiche, di cui al precedente paragrafo 19, che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività:
 - euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in caso di primo richiamo scritto
 - euro 2.000,00 (euro duemila/00) in caso di secondo richiamo scritto
 - euro 3.000,00 (euro tremila/00) in caso di terzo richiamo scritto. Oltre il terzo richiamo ogni violazione successiva sarà considerata una violazione grave che costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.
- j) violazioni delle norme antinfortunistiche, di cui al precedente paragrafo 19, che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività:
 - penale variabile da € 3.000,00 (euro tremila/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e possono costituire motivo di risoluzione del contratto.
- k) tutte le inosservanze di altra natura rilevate da Sport e salute e contestate formalmente anche per una sola volta e che di seguito si elencano:
 - i. mancato rispetto delle fasce orarie convenute, penale pari a € 3.000,00 (tremila/00);
 - ii. uso di macchine e prodotti non a norma di Capitolato tecnico, penale pari all'1% del valore della fattura mensile;
 - iii. impiego di personale non addestrato, penale pari al 3% del valore della fattura mensile;
 - iv. comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio, penale pari al 3% del valore della fattura mensile;
 - v. inefficienza nella distribuzione e gestione delle attrezzature (dispenser e contenitori) messe a disposizione per la fornitura del materiale igienico sanitario e raccolta rifiuti, penale pari al 3% del valore della fattura mensile;
 - vi. inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico, penale pari al 5% del valore della fattura mensile;
 - vii. inefficienza nella gestione del servizio di raccolta rifiuti assimilabili agli urbani e differenziati, penale pari al 5%, del valore della fattura mensile;

Per ogni inadempienza, non rientrante nelle casistiche sopra indicate, Sport e salute **applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00)** secondo la gravità, discrezionalmente valutata.
